

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 9 luglio 2020 tra

- **C.D. S.p.A.** (di seguito la “**Società**”) C.F. 01457570065, numero REA AL-162836, con sede legale in 15048 Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani, 1, in persona della procuratrice Sig.ra Silvia Andreone
Matricola INPS n. 0203465798

n. totale di dipendenti alla data attuale: 273

settore di attività prevalente: commercio articoli di oreficeria e gioielleria

CCNL applicato Commercio




- i sindacati FILCAMS - CGIL NAZIONALE nella persona del Sig. Luca De Zolt
 FISASCAT - CISL NAZIONALE nella persona della Sig.ra Elena Vanelli
 UILTuCS NAZIONALE nella persona del Sig. Emilio Fagnoli
- la RSA aziendale nella persona della Sig.ra Alessandra Roveretti

(di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”)

è stata esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 22 del decreto legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall’art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e successivamente dall’art.1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, mediante esame congiunto in via telematica.

Premesso che

- in ragione dell’emergenza causata dalla diffusione del Corona Virus Covid-19 a livello nazionale e internazionale, il Governo ha emanato provvedimenti di contenimento della diffusione del virus, che hanno disposto, tra l’altro, la chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;
- in ragione di tali provvedimenti, la Società si è vista costretta a chiudere al pubblico i negozi e a sospendere l’attività su tutto il territorio nazionale fino al 17 maggio 2020;
- conseguentemente, in considerazione della situazione emergenziale presente, anche alla luce di quanto previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, la Società ha comunicato in data 27 marzo 2020 alla RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria e nazionali l’esigenza di ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga, per l’emergenza Covid-19 come disciplinata dall’art. 22 del DL n. 18/2020 e ha raggiunto con queste ultime un accordo in data 8 aprile 2020;
- facendo seguito alla precedente comunicazione, (i) avendo tutti i lavoratori già integralmente fruito del precedente periodo autorizzato di 9 settimane; (ii) avendo i lavoratori operativi e/o residenti e/o domiciliati nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (“**Lavoratori Zone Gialle**”) già fruito del successivo periodo di 4 settimane previsto dall’art. 22, comma 8-quater del D.L. 18/2020 e i restanti lavoratori a livello nazionale del successivo periodo di 5 settimane, come previsto dall’art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile


  1 

2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, a decorrere dall'11 maggio 2020; e (iii) avendo anche i Lavoratori Zone Gialle già fruito anche dell'ulteriore periodo di 5 settimane di cui sopra; la Società si trova nella necessità di prorogare ulteriormente la sospensione dal lavoro dei propri dipendenti con intervento della Cassa Integrazione in Deroga per emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ("CIGD") e successivamente dall'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, per ulteriori 4 settimane con decorrenza dal primo giorno successivo al termine di fruizione delle 5 settimane, anche in forma non continuativa, fino a zero ore, per tutti i dipendenti della Società cui è applicabile la predetta disciplina, e, dunque sia per Lavoratori Zone Gialle che per tutti i restanti lavoratori in forza a livello nazionale;

- tale misura si rende necessaria perché, anche a seguito della riapertura al pubblico degli esercizi commerciali della Società, gli orari di apertura e il numero di dipendenti presenti sono necessariamente ridotti alla luce del minor afflusso di clientela e della necessità di osservare il Protocollo per la Sicurezza del 24 aprile 2020 ("**Protocollo Sicurezza Covid-19**"), e ciò con conseguenti rilevanti ricadute economiche, finanziarie ed organizzative e, inoltre, anche negli altri comparti aziendali si rende necessario ridurre l'orario di lavoro osservato dai dipendenti, in ragione della rilevante diminuzione delle attività da svolgere;
- per tale ragione, la Società in data 29 giugno 2020 ha comunicato alla RSA e alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria e nazionali l'esigenza di ricorrere alla proroga della CIGD;
- le organizzazioni sindacali hanno riscontrato la comunicazione inviata dalla Società, rendendosi disponibili per l'esame congiunto;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. La Società dichiara di non aver alcuna possibilità in base alla vigente legislazione di accedere alle forme di integrazione salariale previste dalle vigenti disposizioni in materia di CIGO, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterale previsti per specifici settori.
2. Le organizzazioni sindacali e la RSA concordano sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere alla CIGD ed esprimono parere favorevole alla CIGD nei termini sopra indicati e danno atto che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di CIGD.
3. Le Parti concordano pertanto che la Società potrà richiedere la fruizione della CIGD per la totalità dei lavoratori cui sia applicabile la disciplina CIGD, operativi nelle unità locali della Società per l'ulteriore periodo di 4 settimane, anche non consecutive, a decorrere dal primo giorno successivo al termine delle 5 settimane, così come disposto all'art. 22 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e successivamente dall'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020. A miglior chiarimento si precisa che la fruizione delle 4 settimane per Lavoratori Zone Gialle decorrerà in data successiva a quelle dei restanti



lavoratori, in considerazione della pregressa fruizione del periodo di CIGD aggiuntiva per i Lavoratori Zone Gialle. In particolare, la Società dichiara quanto segue:

- Dipendenti interessati alla CIGD sono 268 dipendenti della Società di cui 14 Quadri, 235 impiegati e 19 operai.
- Unità locali: Comuni di Valenza, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Lecce, Milano, Mantova, Napoli, Padova, Roma, Torino, Taormina e negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino.

4. L'erogazione dell'indennità di CIGD ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS.

5. La Società comunica, inoltre, che sono state adottate le misure previste Protocollo Sicurezza Covid-19, e si impegna a mantenere in essere tali misure fino a quanto a ciò sarà tenuta per legge.


Le Parti si danno atto di avere espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dalle vigenti disposizioni e di aver raggiunto il presente accordo che viene letto, confermato e sottoscritto.

La Società
C.D. S.p.A.
Sig.ra Silvia Andreone



FILCAMS – CGIL NAZIONALE

Sig. Luca De Zoli



FISASCAT – CISL NAZIONALE

Sig.ra Elena Vanelli



UILTuCS NAZIONALE

Sig. Emilio Fagnoli



La RSA

Sig.ra Alessandra Roveretti

